



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Contenuti dello Studio preliminare ambientale

1. Lo studio preliminare ambientale (S.P.A.), di cui all'art. 3 delle Direttive regionali in materia di V.I.A., riporta:
 - a. la descrizione del progetto, comprese in particolare:
 - i. la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
 - ii. la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.
 - b. la descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.
 - c. la descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
 - i. i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
 - ii. l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
2. nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui al punto 1 lett. a), b) e c) del presente allegato si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato B4;
3. lo S.P.A. tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
4. ove necessario, lo studio di incidenza integrato, o meno, nell'ambito dello S.P.A. deve contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del progetto e la stima delle potenziali interferenze dello stesso in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, facendo riferimento all'Allegato G del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e agli indirizzi di cui alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, (GU Serie Generale n. 303 del 28-12-2019). È condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:
 - a. gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal progetto;
 - b. lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati;
 - c. le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di progetto con le medesime;
 - d. tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Criteri per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

1. Caratteristiche dei progetti – Devono essere considerate tenendo conto, in particolare:
 - a. delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
 - b. del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
 - c. dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
 - d. della produzione di rifiuti;
 - e. dell'inquinamento e disturbi ambientali;
 - f. dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
 - g. dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.
2. Localizzazione dei progetti – Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
 - a. dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;
 - b. della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
 - c. della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - i. zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
 - ii. zone costiere e ambiente marino;
 - iii. zone montuose e forestali;
 - iv. riserve e parchi naturali;
 - v. zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;
 - vi. zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;
 - vii. zone a forte densità demografica;
 - viii. zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
 - ix. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale – I potenziali impatti ambientali dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato, con riferimento ai fattori individuati nell'allegato B3, e tenendo conto, in particolare:
 - a. dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;
 - b. della natura dell'impatto;
 - c. della natura transfrontaliera dell'impatto;
 - d. dell'intensità e della complessità dell'impatto;
 - e. della probabilità dell'impatto;
 - f. della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
 - g. del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
 - h. della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.